

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2018, n. 21-8006

Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, art.2. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e Atc del Piemonte Centrale, per lo sviluppo di progetti pilota per l'accoglienza di persone LGBTI vittime di discriminazione.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Vista la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale” che prevede al suo articolo 2, la parità di trattamento come “l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, basata su [.....] orientamento sessuale e identità di genere;

vista la DGR n. 24-6870 del 18.05.2018 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il Piano triennale contro le discriminazioni, previsto dall’articolo 12 della Legge regionale citata. Detto Piano individua nell’Azione 7 dell’Obiettivo 5 lo sviluppo di Azioni positive individuate nell’ambito delle competenze delineate dalla Legge regionale;

vista la DGR n. 17-7205 del 13 luglio 2018 con la quale la Regione ha approvato il “Programma annuale per le Iniziative contro le Discriminazioni” e che in attuazione del Piano triennale individua le priorità per l’anno 2018, tra cui la lotta all’omofobia e transfobia.

considerato che l’ Atc del Piemonte Centrale, in coerenza con la propria mission sociale di gestore di casa pubblica, ha negli anni già sperimentato forme di mix sociale e sviluppo di comunità nei territori periferici, grazie alla collocazione, all’interno dei propri insediamenti abitativi, di progettualità del terzo settore in grado di migliorare la gestione patrimoniale e la valorizzazione del contesto;

considerato che l’Atc, con deliberazione del CdA del 13 settembre 2018, n. 85 ha previsto un percorso attraverso il quale mettere a disposizione di associazioni ed enti del terzo settore alcuni locali, principalmente i più vetusti, a fronte della ristrutturazione degli stessi e di attività che abbiano ricadute positive sui quartieri di edilizia sociale in loco situati;

preso atto che fra le diverse iniziative di housing sociale sin qui sperimentate, case di accoglienza o residenze temporanee, non esiste ad oggi un progetto, a livello locale e nazionale, che si rivolga espressamente alla comunità LGBT e alle persone che vivono una condizione di doppia discriminazione (orientamento sessuale, origine etnica, età, condizione sociale) e si trovano in condizione di fragilità o temporanea esclusione sociale;

preso atto di quanto previsto dal Decreto Legislativo Decreto, 03/07/2017 n° 117 pubblicato su, G.U. 02/08/2017 (Riforma del Terzo Settore) e s.m.i.;

per le motivazioni precedentemente descritte, si ritiene opportuno sottoscrivere un Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione e Assessorato alle Politiche sociali, della Famiglia e della Casa della Regione Piemonte e Atc del Piemonte centrale, finalizzato a promuovere le attività previste all’art. 2 dello schema allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale;

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)";

vista la DGR n. 24-6870 del 18 maggio 2018, "Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, 'Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, articolo 12, comma 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni 2018-2020";

vista la DGR n. 17-7205 del 13 luglio 2018, "Programma annuale lotta contro le discriminazioni, anno 2018";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

-di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra l'Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione e Assessorato alle Politiche sociali, della Famiglia e della Casa della Regione Piemonte e Atc del Piemonte centrale, allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-di individuare l'Assessora alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione e Assessorato alle Politiche sociali, della Famiglia e della Casa della Regione Piemonte, quale firmataria del Protocollo di Intesa, redatto sulla base dello schema di Protocollo, che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

-di demandare al Direttore regionale della Direzione Coesione sociale l'adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti attuativi e conseguenti al presente atto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, lettera d) del D.lgs n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE LGBTI VITTIME DI DISCRIMINAZIONE

tra

L'Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili e Immigrazione della Regione Piemonte – (CF.....) con sede in rappresentato dall'assessora Monica Cerutti domiciliata, ai fini del presente Protocollo, in

e

L'Atc del Piemonte Centrale (P. IVA 0049900016) con sede in corso Dante 14 10134 Torino, rappresentata dal Presidente Marcello Mazzù domiciliato, ai fini del presente Protocollo, in

premesse che

Nello sviluppo delle politiche di contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere in Europa, sta emergendo in questi anni il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali. La loro capacità di progettare e realizzare in questo ambito politiche efficaci e concertate con le realtà associative, in primo luogo le organizzazioni LGBT, e con gli altri livelli di *governance*, appare infatti cruciale nel rendere effettivo sul territorio il contrasto alle discriminazioni.

La Regione Piemonte - Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili e Immigrazione e l'Atc del Piemonte Centrale (ente strumentale della Regione Piemonte), al fine di promuovere attività di interesse sociale, intendono avviare un progetto pilota relativo all'accoglienza ed alla integrazione delle persone LGBTI vittime di discriminazione, con particolare riguardo alle persone richiedenti asilo;

La Regione Piemonte si è dotata, unica in Italia, della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" che prevede al suo articolo 2, la parità di trattamento come "l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, basata su [.....] orientamento sessuale e identità di genere".

Con la DGR n. 24-6870 del 18.05.2018 la Regione Piemonte ha approvato il "Piano triennale contro le discriminazioni", previsto dall'articolo 12 della Legge regionale citata. Detto Piano individua nell'Azione 7 dell'Obiettivo 5 lo sviluppo di Azioni positive individuate nell'ambito delle competenze delineate dalla Legge regionale.

Con DGR n. 17-7205 del 13 luglio 2018 la Regione ha approvato il "Programma annuale per le Iniziative contro le Discriminazioni" che in attuazione del Piano triennale individua le priorità per l'anno 2018, tra cui la lotta all'omofobia e transfobia.

L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ATC), in coerenza con la propria *mission* sociale di gestore di casa pubblica, ha negli anni già sperimentato forme di mix sociale e sviluppo di comunità nei territori periferici, grazie alla collocazione, all'interno dei propri insediamenti abitativi, di progettualità del terzo settore in grado di migliorare la gestione patrimoniale e la valorizzazione del contesto.

A tal fine ATC, con deliberazione del CdA n. 85 del 13 settembre 2018, ha previsto un percorso attraverso il quale mettere a disposizione di associazioni ed enti del terzo settore alcuni locali, principalmente i più vetusti, a fronte della ristrutturazione degli stessi e di attività che abbiano ricadute positive sui quartieri di edilizia sociale ove essi sono situati.

L'insediamento di tali attività, legate ai servizi mediazione sociale abitativa, rappresenta un importante strumento di prevenzione e integrazione abitativa: garantendo infatti la presenza di presidi sociali nei quartieri popolari, migliorano il senso di sicurezza sociale e il rispetto delle regole di convivenza tra gli abitanti, si favorisce una migliore conservazione del patrimonio e si promuovono servizi di prossimità per gli utenti più fragili.

ATC, in coerenza con il proprio statuto, nel suo compito di ente gestore intende anche promuovere azioni mirate a far fronte alle esigenze abitative di persone che attraversano un particolare momento di vulnerabilità al fine di erogare un servizio abitativo, cioè una casa integrata ad un insieme di servizi collegati nel modo più funzionale possibile alle necessità sociali e culturali dei propri utenti.

Fra le diverse iniziative di housing sociale sin qui sperimentate, case di accoglienza o residenze temporanee, non esiste ad oggi un progetto, sia a livello locale che nazionale, che si rivolga espressamente alla comunità LGBTI e alle persone che vivono una condizione di doppia discriminazione (orientamento sessuale, origine etnica, età, condizione sociale) e si trovano in condizione di fragilità o temporanea esclusione sociale.

L'obiettivo di ATC è rispondere ad un bisogno primario e fondamentale con un intervento che, proprio a partire dalla casa, possa allo stesso tempo attivare percorsi virtuosi di solidarietà e integrazione sociale, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

Preso atto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 (pubblicato su G.U. 02/08/2017) "Codice del Terzo Settore" e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Il presente Protocollo si sviluppa nell'ambito della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" e del Codice del Terzo settore, Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 e s.m.i. , anche coinvolgendo le Autonomie locali.

Art. 2 - Finalità

Con il presente Protocollo d'Intesa si avvia una collaborazione tra l'Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione e ATC del Piemonte Centrale, finalizzata a:

- sviluppare politiche di inclusione sociale delle persone LGBTI in situazioni di temporanea vulnerabilità;
- favorire l'accesso delle persone LGBTI vittime di discriminazione all'alloggio sociale (così come definito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, e s.m.i) e a soluzioni di inserimento abitativo temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- diffondere buone prassi di inclusione abitativa sul territorio della Regione Piemonte.

Art. 3 – Attività

Le finalità di cui all'art. 2 saranno realizzate attraverso le seguenti attività:

- Individuazione di alcune unità abitative e/o commerciali nel patrimonio di ATC da destinare alla realizzazione delle progettualità del presente Protocollo, in particolare per realizzare un progetto pilota di housing temporaneo;
- Inserimento abitativo temporaneo di persone LGBTI che vivono una condizione di doppia discriminazione (ad esempio in ragione dell'origine etnica, dell'età o della condizione sociale) e si trovano in condizione di fragilità o esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone migranti LGBTI;
- Monitoraggio congiunto delle maggiori esigenze o difficoltà delle persone LGBTI che già vivono in case di edilizia residenziale pubblica;
- Promozione, anche all'interno dei comprensori di edilizia residenziale pubblica, di punti di ascolto relativi alle tematiche LGBTI e avvio di azioni specifiche di contrasto all'omotransfobia rivolte alle persone residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Individuazione, di concerto con i soggetti del terzo settore, di quello interessato a realizzare progettualità di inserimento abitativo temporaneo dedicate alla comunità LGBTI.

Art. 4 – Impegni delle parti e risorse

La collaborazione fra i soggetti firmatari del presente Protocollo potrà assumere forme differenti, che dovranno essere di volta in volta preventivamente concordate definendo i programmi di lavoro.

L'attuazione dei suddetti programmi è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse umane ed economiche necessarie.

Art. 5 - Trattamento delle informazioni e dei materiali delle attività comuni

I firmatari s'impegnano a garantire il riserbo sulle informazioni ricevute, per tutelare la privacy delle persone destinatarie del presente Protocollo, secondo la normativa vigente.

Art. 6 - Durata

Il presente Protocollo avrà la durata di anni tre far tempo dalla data di stipula e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti.

Art. 7 - Recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Protocollo in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 90 giorni.

Letto, confermato, sottoscritto in digitale